

Addì, 15 settembre 2015, in Roma

Tra

ANCE,

ACI PL, ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, CASARTIGIANI, CLAAI,
ANIEM CONFIMI, CONFAPI ANIEM



e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

- ✓ considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'Ape e sulla necessità della costituzione di un Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile;
- ✓ considerate le risultanze dell'analisi dell'andamento della prestazione Ape di maggio 2015;
- ✓ considerata altresì la proiezione per l'erogazione Ape 2016 effettuata dalla Cnce in cui si conferma la sostenibilità di un Fondo nazionale Ape costituito da tutte le Organizzazioni sottoscritte;

tanto premesso le parti stabiliscono quanto segue:

1. il Fondo unico sarà alimentato dalle contribuzioni di tutte le imprese che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Associazioni datoriali sottoscritte, a far data dal 1 ottobre 2015;
2. rimane confermata per le Casse Edili costituite dall'Ance e dalla Cooperazione, la contribuzione al Fnape prevista a decorrere dal 1° ottobre 2014 dal ccnl del 1° luglio 2014, per tutti i lavoratori iscritti a tali Casse;
3. per le Casse di cui al punto 2), l'erogazione Ape di maggio 2016 sarà effettuata dal Fondo unico secondo le modalità previste dal contratto "industria" e "cooperazione" del 1° luglio 2014.
Per le Casse Edili artigiane e le Edilcasse, l'erogazione Ape 2016 sarà effettuata dalle stesse secondo le modalità attualmente in essere;
4. è data comunque facoltà alle Casse Edili artigiane ed alle Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale in data antecedente al 1° ottobre 2015, con l'adozione, dal 1° ottobre 2014, con accordo contrattuale, delle aliquote contributive risultanti dall'elaborazione della Cnce.
In questo caso, l'erogazione Ape maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al comma uno del punto 3, previa armonizzazione delle specifiche normative contrattuali;
5. di prevedere che le Casse Edili artigiane e le Edilcasse possano aderire, previo accordo tra le parti sociali territoriali (da sottoporre alle rispettive parti nazionali), successivamente alla data del 1° ottobre 2015 al Fondo unico nazionale, previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria da parte delle Associazioni nazionali sottoscritte;



6. Qualsiasi accordo territoriale difforme rispetto alla regolamentazione definita nel presente verbale è nullo.

ANCE

ACI - PRODUZIONE E LAVORO

ANAEPA - CONFARTIGIANATO

CNA - COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAAI

ANIEM CONFIMI

CONFAPI ANIEM

FENEAL - UIL

FILCA - CISL

FILLEA - CGIL